



## **Sommario**

**Articolo 1 – Ambito di applicazione**

**Articolo 2 - Procedimento**

**Articolo 3 - Soggetti accertatori**

**Articolo 4 - Competenza all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 18 della legge n° 689/81 (ordinanza ingiunzione o di archiviazione)**

**Articolo 5 - Termini per l'emissione delle ordinanze**

**Articolo 6 - Determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria e contenuto dell'ordinanza ingiunzione**

**Articolo 6-BIS – Pagamento rateale delle sanzioni**

**Articolo 7 - Devoluzione dei proventi**

**Articolo 8 - Disposizioni transitorie e finali**

**Articolo 9 – Entrata in vigore**

## **Articolo 1 – Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accertamento e il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie per le violazioni di disposizioni contenute in regolamenti comunali, ordinanze sindacali o dei responsabili di servizio del Comune, titolari di posizione organizzativa, diversi da atti necessitati espressamente previsti come tali e sanzionati da leggi nazionali o regionali, o espressione del potere di ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art.54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
2. Rimane impregiudicata l'applicazione, da parte della competente autorità giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale e relative ad ordinanze contingibili ed urgenti.
3. La parte procedurale prevista nel presente regolamento, si applica anche a tutte le altre violazioni amministrative previste da disposizioni normative statali e regionali nei casi in cui le stesse prevedano quale autorità competente ad irrogare le sanzioni e a ricevere il ricorso il Comune.

## **Articolo 2 - Procedimento**

1. Il procedimento di applicazione delle sanzioni pecuniarie principali ed accessorie di cui al precedente articolo 1 è disciplinato dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689, recante disposizioni in materia di sanzioni amministrative.
2. Per le violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, che prevede il pagamento di una somma in denaro da euro 25,00 (venticinque/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00).
3. La sanzione amministrativa di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni alle ordinanze comunali adottate sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.
4. Il pagamento in misura ridotta per tutte le violazioni, ai sensi del comma 1 dell'art.16 della legge 24 novembre 1981 n° 689, è determinato in € 50,00, salvo ed impregiudicato quanto diversamente disposto da apposite disposizioni normative e regolamentari.
5. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido, ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.
6. Le sanzioni amministrative da applicarsi a seguito di violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali possono essere pecuniarie e/o accessorie, come di seguito specificato:
  - a) pagamento di una somma di denaro,
  - b) sequestro e confisca amministrativa,
  - c) rimozione delle opere abusive,
  - d) ripristino dello stato dei luoghi,
  - e) sospensione, cessazione o revoca di una determinata attività.Nel caso in cui le violazioni ai regolamenti comunali comportino, oltre alla sanzione pecuniaria, l'applicazione di sanzioni accessorie, le medesime si applicano di diritto secondo quanto indicato:
  - a) obbligo di compiere, sospendere o cessare una determinata cosa o attività,
  - b) obbligo del ripristino dello stato dei luoghi o rimozione di opere o materiali,
  - c) sequestro amministrativo di attività o cose, con eventuale confisca,
  - d) sospensione, cessazione o revoca di attività.
7. Qualora non si ottemperi a quanto previsto dalle sanzioni accessorie immediatamente ovvero entro i termini specificati nel verbale di sanzionamento, il Segretario Comunale o il Responsabile del servizio competente può procedere all'esecuzione coattiva delle sanzioni con addebito delle spese a carico del contravventore.
8. Quando la violazione accertata consiste nella inosservanza delle prescrizioni e dei limiti imposti da un provvedimento autorizzativo o previsti da regolamenti municipali, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita per la violazione, potrà disporsi la sospensione e, nei casi più gravi, la revoca del provvedimento autorizzativo stesso.

### **Articolo 3 - Soggetti accertatori**

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla polizia municipale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n.689.
2. Le risultanze del procedimento sanzionatorio dovranno essere trasmesse al Responsabile del Servizio competente per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
3. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente del Comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.

### **Articolo 4 - Competenza all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 18 della legge n° 689/81 (ordinanza ingiunzione o di archiviazione)**

1. La competenza a ricevere il rapporto di cui all'art.17 della Legge 24 novembre 1981 n° 689, a ricevere gli scritti difensivi da parte del trasgressore o obbligato in solido, nonché all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 18 della legge n° 689/81 (ordinanza ingiunzione di pagamento o di archiviazione atti), per le violazioni amministrative di spettanza del Comune, è individuata, con riferimento all'art.107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, in capo al responsabile del servizio competente per materia.
2. Qualora il funzionario come sopra individuato abbia preso parte al procedimento sanzionatorio o, nel caso di regolamenti comunali, cui compete il rilascio del titolo abilitante l'attività sanzionata, oppure, in via residuale, se non altrimenti determinato/determinabile o nel caso di ordinanze emesse direttamente dal Sindaco, la competenza a ricevere il rapporto di cui all'art.17 della Legge 689/1981, a ricevere gli scritti difensivi dal parte del trasgressore o obbligato in solido, nonché l'adozione di provvedimenti di cui all'art.18 della Legge 689/1981, spetterà al Direttore Generale, ove istituito, ovvero al Segretario Generale del Comune.

### **Articolo 5 - Termini per l'emissione delle ordinanze**

1. L'ordinanza ingiunzione di pagamento o di archiviazione, in via generale, deve essere emessa entro il termine di **24 mesi**, decorrenti dalla data di ricevimento del rapporto di cui all'art.17 della Legge 689/1981 o degli scritti difensivi di cui all'art.18 della medesima Legge.
2. Tanto gli scritti difensivi e i documenti (che dovranno essere in originale o in copia autentica), quanto le richieste di audizione personale, sono esenti da ogni tassa o imposta.
3. Qualora sia richiesta l'audizione personale, l'ufficio di cui al precedente articolo comunicherà al richiedente la data e l'ora in cui sarà ricevuto dal funzionario responsabile dell'ufficio medesimo.
4. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione dovrà essere stesa, a cura del predetto funzionario, con facoltà di delega, verbalizzazione da allegarsi agli atti.
5. Sia nella ipotesi di produzione di scritti difensivi e documenti, che in quella di audizione personale (per quest'ultima dopo che saranno espletate le formalità di cui al comma precedente), l'ufficio provvederà ad attivare le procedure finalizzate alla acquisizione di tutti gli elementi utili per la valutazione secondo i criteri fissati dall'art.11 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
6. Quando sia ritenuto opportuno potrà altresì essere sentito l'agente che ha accertato la violazione, con modalità e procedure analoghe a quelle indicate per l'audizione personale, oppure potrà essere richiesta allo stesso agente una circostanziata relazione.
7. Il pagamento della sanzione in misura ridotta renderà improcedibile l'eventuale ricorso.

## **Articolo 6 - Determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria e contenuto dell'ordinanza ingiunzione**

1. In sede di irrogazione della sanzione, ai sensi dell'articolo 18 della Legge n° 689/81, l'autorità competente, come individuata dal precedente articolo 4, ove non dia luogo all'archiviazione, determinerà la sanzione pecuniaria con i criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981 n.689, oltre le spese di procedimento e di notificazione.
2. Quando non è ammesso il pagamento in misura ridotta, il responsabile del procedimento sanzionatorio, ricevuto il rapporto, esaminati gli eventuali scritti difensivi, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, acquisiti ulteriori elementi di giudizio, qualora lo ritenga opportuno, se ritiene fondato l'accertamento, determina la somma dovuta a titolo di sanzione entro la cornice edittale di legge, unitamente a quanto dovuto per spese postali e di notifica.
3. L'ordinanza - ingiunzione di cui al presente articolo dovrà contenere le indicazioni relative ai seguenti elementi essenziali:
  1. autorità dalla quale promana;
  2. violazione per la quale è emessa, negli aspetti di fatto (data, luogo, ecc.) e di diritto (norme violate);
  3. compimento degli atti di accertamento della violazione e forme di contestazione;
  4. motivi per i quali è stato ritenuto fondato l'accertamento;
  5. criteri seguiti nella determinazione in concreto della entità della sanzione;
  6. entità e specie delle spese di cui si ingiunge il pagamento insieme alla sanzione;
  7. generalità del responsabile della violazione e degli eventuali responsabili in solido;
  8. ufficio competente a ricevere il pagamento e termine per il pagamento stesso;
  9. sottoscrizione;
  10. avvertenza che contro l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta opposizione con ricorso alla competente Autorità giudiziaria.

### **Articolo 6-BIS – Pagamento rateale delle sanzioni**

1. L'autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate.
2. In tal caso, il procedimento di rateizzazione sarà regolamentato nei seguenti termini e modi:
  - a. Domande di rateizzazione:**

l'eventuale rateizzazione avviene a fronte di istanza presentata dall'interessato, il quale dovrà provvedere, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a dichiarare la temporanea situazione di difficoltà economica in cui si trova. Il Responsabile del Servizio competente potrà richiedere, a comprova di quanto dichiarato, la produzione di uno o più dei seguenti documenti:

    - ultima dichiarazione dei redditi presentata;
    - ultima busta paga (se lavoratore dipendente);
    - ultima dichiarazione I.V.A. presentata (se possessore di partita I.V.A.);
    - documentazione certificante avvenimenti particolari e non prevedibili (cessazione rapporto di lavoro, sostenimento di cure costose, ecc.);
    - altra documentazione ritenuta utile.
  3. La rateizzazione può essere richiesta per debiti di natura tributaria, patrimoniale, o derivante da sanzioni, ad eccezione del diritto di esercizio ed escavazione cave per i quali sono già previste apposite disposizioni;
  4. Il limite minimo del debito al di sotto del quale non si ammette la rateizzazione è di € 150,00. Il Responsabile del Servizio competente potrà autorizzare la rateizzazione di debiti di importo inferiore, nel caso in cui il richiedente dichiari e dimostri di non avere alcun reddito;
  - b. Modalità di rateizzazione, da concordare con il contribuente/debitore:**
    - per importi fino a 1.500,00 €: rateizzazione mensile fino a max 6 mesi
    - per importi da 1.501,00 € a 4.000,00€: rateizzazione mensile fino max a 12 mesi
    - per importi superiori a 4.001,00 €: rateizzazione mensile fino a max 18 mesi.
5. Il Responsabile del Servizio competente, in caso di importi particolarmente elevati, o in presenza di condizioni economiche del richiedente particolarmente disagiate, potrà disporre l'elevazione dei

limiti temporali per un massimo di un terzo; la prima rata è da pagarsi entro la fine del mese in cui la rateizzazione viene concessa.

6. Il provvedimento di ammissione a rateizzazione deve prevedere esattamente i termini per l'adempimento delle rate, con l'indicazione delle scadenze per il pagamento. Nel caso in cui il contribuente/debitore non rispetti una scadenza, decade dal beneficio della rateizzazione e si dà corso, senza alcun preavviso, al procedimento per la riscossione coattiva.

**c. Riscossione coattiva:**

7. Contro l'ordinanza – ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace o al Tribunale, a seconda della propria competenza, mediante ricorso.
8. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
9. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.
10. Decorso inutilmente il termine per il pagamento fissato con ordinanza-ingiunzione – salvo che, quando sia stata proposta opposizione ai sensi dell'art.22 della legge 24 novembre 1981 n° 689, l'Autorità Giudiziaria abbia sospeso l'esecuzione del provvedimento con ordinanza inoppugnabile - dovrà procedersi alla riscossione delle somme dovute secondo quanto disposto dall'art.27 della legge n° 689/81, previa rigorosa verifica della regolarità formale dell'ordinanza ingiunzione e della sua notificazione agli interessati.

**Articolo 7 - Devoluzione dei proventi**

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme contenute in regolamenti od ordinanze municipali spettano al Comune.
2. Quando alla riscossione delle sanzioni suddette provvedano altri uffici non comunali, questi dovranno trasmettere al Comune copia del verbale di contravvenzione e trasferire allo stesso le somme riscosse mediante versamento delle medesime alla Tesoreria Comunale, ovvero, nei casi in cui sia previsto, con versamento su apposito conto corrente postale.

**Articolo 8 - Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni di regolamenti comunali, ordinanze sindacali o di responsabili di servizio che prevedevano sanzioni amministrative che facevano riferimento agli articoli 106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934 n.383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.
2. Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie non compatibili con le disposizioni del presente regolamento contenute in atti regolamentari o atti comunali.
3. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente regolamento, trovano applicazione le altre disposizioni normative vigenti in materia.

**Articolo 9 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.